



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BOLOGNA

OPINAMENTI DELLE DIFESE D'UFFICIO

A seguito di segnalazioni pervenute da colleghi su alcune incertezze interpretative in merito a richieste di opinamento e pareri di congruità quali provvedimenti prodromici all'espletamento delle attività di cui all'art. 116 del d.p.r. n. 115/2002 ai fini della liquidazione dei compensi ai difensori d'ufficio, il **Consiglio dell'Ordine**, nell'adunanza del 27 marzo 2019, ha così deliberato:

preso atto

della normativa in materia di cui dagli artt. 116, 82 e 106 bis del d.p.r. n. 115/2002 (testo unico delle spese di giustizia), in forza dei quali i compensi dei difensori devono essere determinati, ora, sulla base dei parametri ministeriali;

considerato

a) che il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna ha sottoscritto con gli uffici giudiziari Protocolli per la determinazione e la liquidazione dei compensi dei difensori d'ufficio, e ciò al fine di garantire uniformità e celerità della liquidazione;

b) che, dunque, la liquidazione dei compensi dei difensori d'ufficio dovrà essere effettuata dal giudice nel rispetto delle previsioni dei Protocolli, previa sussistenza della comprovata infruttuosità delle eventuali procedure esecutive e comunque della inesigibilità del credito maturato nei confronti del proprio assistito, ex art. 116 del d.p.r. n. 115/2002;

c) che, in alternativa, rimane fermo il principio, già previsto dall'art. 369 bis c.p.p., dell'obbligo dell'assistito di retribuire il difensore d'ufficio (salva la facoltà dell'indagato/imputato, sussistendone i presupposti, di accedere alla procedura di patrocinio a spese dello Stato), il quale ha diritto al pagamento dei compensi secondo i parametri ministeriali, i cui importi possono anche essere superiori a quelli indicati nei Protocolli;

stabilisce

- che, nell'ipotesi di cui al punto c), il difensore d'ufficio deve presentare la richiesta di opinamento (che, come noto, è soggetta al versamento di un contributo all'Ordine, ex art. 29 n. 3 lett. b della legge n. 247/2012) presso l'ufficio di segreteria centrale del Consiglio dell'Ordine;

- che invece, nei casi in cui il difensore d'ufficio voglia attivare le procedure di cui all'art. 116 del d.p.r. n. 115/2002, già prevedendo l'esito infruttuoso delle richiamate procedure con conseguente inesigibilità del credito che lo legittima a richiedere al giudice la liquidazione dei compensi, potrà richiedere un preventivo parere di congruità, con richiesta che dovrà essere presentata allo sportello "Difese d'ufficio/Patrocinio a spese dello Stato" posto al piano ammezzato nello scalone di Palazzo Baciocchi; la richiesta dovrà essere redatta secondo i criteri ed i valori previsti dai Protocolli sottoscritti dal Consiglio dell'Ordine con gli uffici giudiziari, come pubblicati nel sito dell'Ordine.

il Consigliere responsabile
avv. Antonio Spinzo



il Presidente
Avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli



Gemellato con l'Ordine
degli Avvocati di Tolosa